

SENT. N. 25/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati:

Marco PIERONI	Presidente relatore
Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Cristiano BALDI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **23973** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

- L.R., nato a ***omissis*** il ***omissis***, codice fiscale ***omissis***, residente in ***omissis***, via ***omissis***, in proprio e nella sua qualità di socio amministratore *pro tempore* della ***omissis*** DI ***omissis*** S.n.c. (ora cessata e cancellata dal Registro delle imprese), codice fiscale e partita I.V.A. ***omissis***, già con sede in ***omissis***, via ***omissis***;

- L.P., nato a ***omissis*** il ***omissis***, codice fiscale ***omissis***, residente in ***omissis***, Cascina ***omissis*** n. 6, in proprio e nella sua qualità di socio amministratore *pro tempore* della ***omissis*** DI ***omissis*** S.n.c. (ora cessata e

cancellata dal Registro delle imprese), codice fiscale e partita I.V.A.;

omissis, già con sede in ***omissis***, via ***omissis***,

entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Pasquale Gentile (cod. fisc. GNTPQL66C16I671Q) del foro di Catanzaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sersale (CZ), alla via Bellavista n. 8 - PEC: *pasquale.gentile@avvocaticatanzaro.legalmail.it;*

Uditi alla pubblica udienza del giorno 29 gennaio 2025, con l'assistenza del Segretario Francesca Campana, il Magistrato relatore Presidente Marco Pieroni, per il Pubblico Ministero, il Sostituto Procuratore Generale Marco Mormando e l'Avvocato Paolo Boglione delegato dall'Avvocato Pasquale Gentile, in rappresentanza e difesa dei convenuti L.R. e L.P. come

da verbale.

Esaminati gli atti.

Ritenuto in

FATTO

1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio la Procura contabile ha citato i convenuti in epigrafe indicati, L.R. e L.P., perché se ne accerti

e dichiari la responsabilità amministrativo contabile e, per l'effetto, la condanna in solido al pagamento, in favore della società *in house* Finpiemonte S.p.A. e, per essa, della Regione Piemonte, a titolo di risarcimento dei danni erariali specificati nell'atto di citazione della Procura contabile del 15 luglio 2024, dell'importo complessivo di euro 9.884,69, o della diversa somma ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo ed alle spese di giudizio.

2. Risulta dagli atti che, con nota prot. STA/MM/20-10800 del 23 aprile 2020, la Finpiemonte S.p.A. (nel prosieguo, anche "Finpiemonte"), in adempimento degli obblighi di cui agli art. 51 e ss. del codice di giustizia contabile, ha inviato alla Procura regionale presso questa Sezione Piemonte della Corte dei conti un dettagliato prospetto di 606 posizioni debitorie riguardanti 568 soggetti, per un totale di 31,6 milioni di euro di mancate restituzioni di finanziamenti erogati.

3. In particolare, con riferimento alla fattispecie all'esame del Collegio, con *email* certificata del 23 luglio 2020, Finpiemonte ha inviato, alla Procura contabile, la documentazione relativa al finanziamento fruito dalla ***omissis*** DI ***omissis*** S.n.c. (di seguito anche ***omissis*** S.n.c.), successivamente, integrata con *email*, certificata del 14 ottobre 2020, e con *email*, certificata del 5 novembre 2020, con le quali sono stati trasmessi documenti riguardanti l'atto di avvio del procedimento di revoca e del provvedimento di revoca del finanziamento.

Ulteriore documentazione è trasmessa da Finpiemonte con la nota nr. MB/ve/23/11095 del 31 marzo 2023, in risposta ad un decreto istruttorio della Procura del 6 dicembre 2022.

3.1. Dalla richiamata documentazione è emerso che, con nota del 3 ottobre 2014, Finpiemonte comunicava alla ***omissis*** S.n.c. la concessione di un finanziamento complessivo di euro 30.000,00 nell'ambito del programma degli interventi previsto dalla l.r. Piemonte 14 gennaio 2009, n. 1, di cui euro 21.000,00 a carico di fondi regionali da erogare con tasso di interesse nullo.

Per la restituzione di tale finanziamento era previsto un piano di ammortamento di 60 (sessanta) mesi con rate trimestrali.

3.2. Nel dettaglio, in data 12 settembre 2014, la ***omissis*** S.n.c., aderendo

ad apposito bando, presentava domanda di finanziamento a valere sulla l.r. Piemonte n. 1 del 2009 in materia di sviluppo e qualificazione delle piccole imprese artigiane, per un importo di euro 30.000,00 per la realizzazione di un programma i cui costi venivano indicati nel medesimo importo richiesto, necessario per l'acquisto di autoveicoli nuovi specifici per l'attività aziendale (per euro 16.530,64), per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e programmi applicativi (per euro 11.869,36), per servizi reali (per euro 600,00), nonché per il costo delle commissioni di garanzia (per euro 1.000,00).

Il finanziamento veniva richiesto per avviare una nuova impresa artigiana per svolgere l'attività di installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigeramento.

La sede interessata all'investimento veniva indicata nell'unità locale ubicata in ***omissis***, via ***omissis***.

Recepiti il parere favorevole del Gruppo tecnico di valutazione e la delibera positiva della banca cofinanziatrice, Finpiemonte, per la realizzazione di tale progetto imprenditoriale, il 3 ottobre 2014, concedeva alla società un finanziamento pari complessivamente ad euro 30.000,00, di cui euro 21.000,00 a carico di fondi regionali.

Il finanziamento veniva erogato in data 29 ottobre 2014 in concorso con la banca cofinanziatrice.

In data 29 agosto 2015 scadeva il termine per la presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute, da produrre al Gruppo tecnico di valutazione nei trenta giorni successivi alla data di conclusione del progetto oggetto di finanziamento pubblico. Termine indicato anche nella domanda sottoscritta da

L.R.

Il 7 ottobre 2015 la società veniva cancellata dall'Albo delle imprese artigiane, divenendo poi inattiva, senza che ne venisse data alcuna comunicazione a Finpiemonte.

L'8 ottobre 2015 la banca cofinanziatrice BCC di Casalgrasso e Sant'Albano revocava gli affidamenti per morosità nel pagamento del finanziamento concesso.

Considerate tali circostanze ed il perdurare della mancata rendicontazione in ordine all'impiego del finanziamento erogato, con lettera del 24 agosto 2017, Finpiemonte comunicava alla società l'avvio del procedimento di revoca totale del finanziamento per la parte ancora non restituita per un importo di euro 16.744,74, venendosi ad integrare le ipotesi che ai sensi del punto 10 del programma prevedevano la revoca totale del finanziamento:

- lettera d): "*l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo*";

- lettera f): "*l'intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario*".

3.3. Nello specifico, il procedimento di revoca totale dell'agevolazione veniva avviato da Finpiemonte a carico della società per "*la mancata presentazione della rendicontazione finale*".

La comunicazione di avvio del procedimento di revoca risulta essere stata inviata alla società con posta raccomandata con compiuta giacenza, nonché, personalmente, ai due soci amministratori, ovvero L.P., con posta raccomandata recapitata il 6 settembre 2017 e L.R., con posta

raccomandata recapitata il 5 settembre 2017.

3.4. Con nota del 22 dicembre 2017, indirizzata alla società (recapitata con posta elettronica certificata il 27 dicembre 2017) e ai due soci amministratori (inviata a L.R. con posta raccomandata recapitata l'8 gennaio 2018 e a L.P. con posta raccomandata recapitata il 18 gennaio 2018), nel prendere atto che l'impresa non aveva presentato alcuna controdeduzione entro i termini dati con la comunicazione di avvio del procedimento, la Società Finpiemonte adottava il provvedimento di revoca del finanziamento intimando la restituzione dell'agevolazione indebitamente fruita, maggiorata secondo quanto previsto dal punto 10 del bando, per un importo complessivo di euro 15.388,13, di cui euro 14.807,79 quale quota del debito residuo del finanziamento erogato con fondi regionali ed euro 580,34 quale agevolazione calcolata utilizzando il tasso di interesse legale vigente alla data dell'erogazione (29 ottobre 2014), per il periodo compreso dalla data di erogazione sino alla data di adozione del provvedimento di revoca (22 dicembre 2017).

L'importo a titolo di capitale oggetto di revoca è risultato leggermente inferiore a quello inizialmente indicato nella comunicazione di avvio del procedimento con la quale era stato indicato in euro 16.744,74 l'ammontare del debito residuo.

3.5. Il provvedimento finale di revoca non risulta essere stato gravato in sede giurisdizionale.

3.6. Con nota del 31 agosto 2020, Finpiemonte ha tentato la notifica di formale atto di diffida e messa in mora ai soci amministratori L.R. e L.P., notificato solo al primo per compiuta giacenza. Nei confronti di L.P. la notifica di tale atto risulta poi essere stata ritentata con nota del 4 marzo 2021,

recapitata l'11 marzo 2021 con posta raccomandata.

3.7. Nelle more, il 19 gennaio 2021 la società veniva sciolta senza messa in liquidazione e cancellata dal Registro delle imprese.

3.8. In ordine alle sorti del menzionato credito, con relazione allegata alla nota del 31 marzo 2023, trasmessa alla Procura contabile, Finpiemonte ha comunicato, tra l'altro, che la società, rispetto al finanziamento ricevuto, ha inizialmente versato nell'anno 2015 solo la prima rata del piano di ammortamento per euro 1.105,26 e, successivamente, nel corso dell'anno 2016, dopo la revoca degli affidamenti bancari delll'8 ottobre 2015, ha eseguito versamenti spontanei per un importo *pro quota* spettante a Finpiemonte di euro 3.150,00.

È stato poi riferito che la banca cofinanziatrice, in data 24 novembre 2016, ha presentato al Tribunale ricorso per decreto ingiuntivo a carico della società e dei due soci amministratori nella loro veste di garanti, poi emesso il 29 novembre 2016 con successiva notificazione del conseguente atto di precetto.

In forza di tale titolo esecutivo la medesima banca ha promosso atto di pignoramento presso terzi contro i soci amministratori dinanzi al Tribunale di Torino (1° marzo 2017) ed al Tribunale di Ivrea (7 aprile 2017) ottenendo dalla terza pignorata Banca Sella l'assegnazione della somma di euro 1.475,13 e dalla terza pignorata Poste Italiane la somma di euro 461,82.

A fronte della rinnovazione dell'atto di precetto e di un ulteriore pignoramento presso terzi, la banca otteneva dal terzo pignorato, N.O. S.r.l. (datore di lavoro di L.P.), gli ulteriori importi di euro 4.615,42 ed euro 580,74 (questi ultimi imputati a titolo di oneri di agevolazione) versati dal giugno 2018 fino al 21 gennaio 2020, ovvero fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tali iniziative esecutive è seguito un ulteriore pignoramento presso terzi che ha portato all'assegnazione da parte del terzo pignorato Poste Italiane S.p.A. dell'ulteriore importo di euro 439,55, di cui euro 307,68 retrocessi dalla banca cofinanziatrice a Finpiemonte.

Nel complesso, pertanto, tenendo conto che tra pagamenti spontanei ed azioni esecutive la banca cofinanziatrice, per conto di Finpiemonte, ha già incassato la somma complessiva di euro 11.696,05 (di cui euro 580,74 incassati a titolo di oneri di agevolazione), il credito residuo con riferimento alla quota pubblica del finanziamento percepito dalla società ammonta ad euro 9.884,69.

In relazione al recupero di tale somma, Finpiemonte ha inoltre riferito che la banca cofinanziatrice, nell'evidenziare la non convenienza di ulteriori azioni recuperatorie, ha comunicato che avrebbe provveduto all'escussione del consorzio di garanzia C. CNA per cui ha prospettato un ulteriore recupero di euro 4.942,34 dal confidi.

Recupero atteso ma di cui in atti non risulta dimostrazione dell'effettivo incasso.

3.9. È seguito l'esperimento, da parte della Procura regionale dell'azione per danno erariale, pari complessivamente ad euro 9.884,69, derivante dalla condotta della ***omissis*** DI ***omissis*** S.n.c., tuttavia non evocabile in giudizio in quanto ormai cessata e cancellata dal Registro delle imprese, nonché, in proprio, dei suoi soci amministratori L.P. e L.R. per avere, in primo luogo, del tutto omesso di rendicontare a Finpiemonte le modalità di impiego del finanziamento di euro 30.000,00 (di cui euro 21.000,00 a carico di fondi regionali) richiesto per l'avvio di una nuova impresa artigianale presso la sede ubicata in ***omissis***,

via ***omissis***.

Unitamente a tale condotta, la Procura contesta l'omessa restituzione del finanziamento (per la parte ancora dovuta) e dei relativi oneri a seguito del provvedimento di revoca adottato da Finpiemonte il 22 dicembre 2017.

3.10. Per i delineati profili di responsabilità, la Procura regionale ha notificato a L.R. e a L.P. in proprio e quali soci amministratori *pro tempore* della ***omissis*** DI ***omissis*** S.n.c. (ora cessata e cancellata dal Registro delle imprese) un invito a fornire deduzioni, in seguito al quale solo L.R. ha presentato deduzioni, tramite legale di fiducia senza chiedere l'audizione personale ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice di giustizia contabile.

Tali deduzioni, con le quali si eccepisce unicamente la prescrizione dell'azione erariale, da parte del Requirente, non sono state ritenute idonee a superare gli addebiti sollevati nell'invito a dedurre per i motivi indicati in punto di diritto.

3.11. Pertanto, la Procura regionale, con l'atto di citazione in epigrafe, ha evocato in giudizio i convenuti per le ragioni in fatto e in diritto evidenziate nella parte motivazionale dell'atto medesimo, risultano permanere – secondo la valutazione di questo Ufficio inquirente – i presupposti per l'esercizio nei confronti dei convenuti dell'azione pubblica di responsabilità patrimoniale a titolo di dolo o, in subordine, di colpa gravissima.

4. I convenuti L.R. e L.P., con memoria difensiva del 09 gennaio 2025, dell'Avvocato Pasquale Gentile, chiedono, nel merito, che il Collegio dichiari la prescrizione dell'azione erariale nei confronti dei Sigg. L.R. e L.P.

4.1. In particolare, i convenuti eccepiscono l'intervenuta prescrizione

quinquennale al risarcimento del diritto in materia di danno erariale, così come stabilito dall'art. 1, comma 2 della l. n. 20/1994; infatti, secondo la difesa dei convenuti, il *dies a quo* della prescrizione dovrebbe essere individuato nel *tempus* dell'invio dell'avviso di revoca totale del finanziamento che risale al 24/08/2017, come si evince dalla documentazione allegata al procedimento instaurato dalla Procura erariale del Piemonte e richiamata nell'invito a dedurre di che trattasi.

4.2. Pertanto, poiché nella data del 24/08/2017 il danno erariale è risultato "scoperto" ed anche quantificato da Finpiemonte Spa in euro 16.744,74, come si evince anche dalla nota inviata da Finpiemonte Spa a ***omissis*** di ***omissis*** Snc in data 24/8/2017, è da questa data che decorre il termine di prescrizione dell'azione erariale come di seguito si specifica:

- comunicazione del 24/08/2017 + cinque anni= 24/08/2022 per cui lo spirare del termine di prescrizione deve essere fissato alla data del 24/08/2022 (cinque anni dal 24/08/2017) e, aggiunti i 176 giorni di sospensione Covid, si arriva alla data del 09/02/2023 che segna, appunto, per i Sigg. L.R. e L.P., il termine di prescrizione dell'azione erariale, non essendoci stato, prima di questa data, alcun atto interruttivo. Il primo atto ricevuto dagli stessi è, infatti, l'invito a dedurre notificato il 18/05/2024, come si evince dalla relata di notifica.

Inoltre, anche a voler considerare quale data di scoperta del "danno erariale" quella della notifica della nota del 22/12/2017 con la quale è stata comunicata la revoca del finanziamento in assenza di controdeduzioni all'avvio del procedimento, anche in questo caso l'azione erariale deve intendersi prescritta in quanto dalla data dell'8/01/2018, aggiunti i cinque anni, si arriva alla data

dell'8/01/2023 che segna lo spirare del termine di prescrizione (cinque anni dall'8/01/2018) e aggiunti i 176 giorni di sospensione Covid si arriva alla data del 24/06/2023 che anche in questo caso segna, per i Sigg. L.R. e L.P.,

il termine di prescrizione dell'azione erariale, non essendoci stato, prima di questa data, alcun atto interruttivo. Il primo atto ricevuto dagli stessi è, infatti, l'invito a dedurre notificato il 18/05/2024, come si evince dalla relata di notifica.

5. Nella pubblica udienza, dopo la relazione del Magistrato relatore, il Pubblico Ministero ha chiesto la conferma delle conclusioni rassegnate in citazione.

6. Allo stesso modo, il difensore dei convenuti ha fatto richiamo alle conclusioni a difesa contenute nella memoria di costituzione dianzi sintetizzate.

7. Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il Collegio sulla base di quanto risulta in narrativa ritiene la fondatezza della domanda della Procura regionale e dunque il suo accoglimento.

2. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dei convenuti, in quanto l'azione erariale è stata intrapresa entro i limiti di prescrizione previsti dall'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Infatti, In continuità con la giurisprudenza della Sezione, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, in fattispecie quali quella in esame, il termine di prescrizione decorre dal provvedimento di revoca del finanziamento da parte di Finpiemonte (*ex multis*, Corte conti, Sez. reg. Piemonte n. 48/2024, punto 1.5. del *diritto*).

Nel caso specifico il provvedimento di revoca totale del finanziamento è stato adottato da Finpiemonte il 22 dicembre 2017 a cui ha fatto seguito la nota del 31 agosto 2020 con cui Finpiemonte ha inviato ai convenuti un formale atto di diffida e messa in mora.

Tale nota è stata recapitata a L.R. con posta raccomandata per la quale il 21 ottobre 2020 si è formata la compiuta giacenza.

Detta raccomandata, peraltro, è stata inviata presso il medesimo indirizzo di residenza di L.R. ove era già stata recapitata la comunicazione di avvio del procedimento di revoca e del conseguente provvedimento, nonché, da ultimo, l'invito a fornire deduzioni notificato nelle mani dell'interessato il 18 maggio 2024. La stessa nota di messa in mora, inoltre, è stata notificata anche a L.P. con posta raccomandata recapitata l'11 marzo 2021.

Tenuto conto dei richiamati elementi di fatto e di diritto l'eccezione di prescrizione della difesa di L.R. e L.P. è priva di fondamento.

3. Passando al merito, sulla base di quanto risulta in narrativa e dagli atti istruttori versati in atti dalla Procura regionale, risulta comprovata, nei confronti della ***omissis*** DI ***omissis*** S.n.c., tuttavia non evocabile in giudizio in quanto ormai cessata e cancellata dal Registro delle imprese, nonché, in proprio, dei suoi soci amministratori L.P. e L.R. (per i quali è indubbia la loro legittimazione passiva quali convenuti nel presente giudizio), la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per l'evidente sviamento di risorse pubbliche avendo la società ricevuto da Finpiemonte un finanziamento regionale per il quale non è stato mai rendicontato il relativo impiego oltre ad avere la stessa società omesso la restituzione del medesimo finanziamento e dei

relativi oneri di agevolazione a fronte del provvedimento di revoca adottato da Finpiemonte il 22 dicembre 2017.

In punto di diritto, è pacifico il rapporto di servizio che unisce il soggetto privato, che ha percepito il finanziamento pubblico, all'ente concedente in termini di vera e propria relazione funzionale. Si richiama, a questo proposito, l'ormai consolidata giurisprudenza in materia di sviamento di contributi pubblici dal fine legale tipico posto alla base dell'erogazione, secondo cui il rapporto di servizio sussiste ogni qualvolta un soggetto, pubblico o privato, sia vincolato alla gestione di pubblico denaro secondo un programma imposto dalla Pubblica Amministrazione.

3.1. L'instaurazione del rapporto di servizio, sussistente in capo agli odierni convenuti, è correlata non solo alla riferibilità all'impresa, quale soggetto beneficiario del finanziamento, degli effetti degli atti dei suoi organi, ma anche all'attività dei soci amministratori, i Signori L.R. e L.P., che,

disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima fruizione, hanno provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall'Amministrazione.

Della responsabilità amministrativo contabile per distrazione/sviamento dei fondi pubblici ne rispondano sia il soggetto cui il finanziamento sia stato erogato, sia i soggetti che li abbiano distratti/sviati per averne avuto la disponibilità (Corte conti, Sez. reg. Piemonte, sent. n. 48/2024; Cass. Ord., 3 marzo 2010, n. 5019; Corte di giustizia CE - Terza Sezione, 13 marzo 2008, C-383/06).

Nel caso di specie, pertanto, non vi è alcun dubbio sull'instaurazione di un rapporto di servizio nei termini prima indicati riguardante la ***omissis***

S.n.c. unitamente ai suoi soci amministratori L.P. e L.R. che hanno chiesto e ottenuto il menzionato finanziamento regionale, volto al perseguimento di obiettivi specifici indicati nel programma degli interventi approvato con D.G.R. n. 63-13339 del 15 febbraio 2010 e consistenti, fra l'altro, nell'avviamento di nuove imprese artigiane, nell'introduzione di nuovi prodotti/servizi o processi produttivi, nel miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi esistenti, nel miglioramento della compatibilità ambientale dell'impresa, nell'introduzione di un sistema di qualità certificabile, ovvero nella promozione e sviluppo dell'impresa artigiana sui mercati locali, nazionali e internazionali.

3.2. Ebbene, come in precedenza evidenziato, ai fini dell'attribuzione della responsabilità amministrativa per lo sviamento delle risorse pubbliche occorre tener conto del fatto che l'instaurazione del rapporto di servizio è correlata non solo alla riferibilità all'impresa, quale soggetto beneficiario del finanziamento, degli effetti degli atti dei suoi organi, ma anche all'attività delle persone fisiche che, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima fruizione, abbiano provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall'Amministrazione.

Nel caso specifico, come esposto in punto di fatto, si evidenzia in primo luogo che il finanziamento pubblico è stato richiesto dalla ***omissis*** S.n.c., società tuttavia ora cessata e cancellata dal Registro delle imprese e, come tale, non evocabile in giudizio in quanto soggetto ormai estinto.

In ordine, invece, alle persone fisiche rilevano le posizioni di chi ha operato per tale società esercitando poteri gestori nel periodo oggetto di interesse ai fini del

presente atto, ovvero dalla presentazione della richiesta di finanziamento alla liquidazione della società.

Al riguardo, per quanto emerge dall'esame del fascicolo storico della società, rilevano le posizioni di L.P. e L.R. dal momento che, fin dalla

sua costituzione (avvenuta con atto del 9 gennaio 2014), per specifica previsione statutaria (cfr. art. 7 dello Statuto riportato in calce al fascicolo storico), l'amministrazione, la gestione e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi, nonché l'uso della firma sociale, spettavano ad entrambi i soci, con firma singola ed in via tra loro libera e disgiunta per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione e con firma abbinata ed in via tra loro congiunta per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione.

Ferma restando tale previsione statutaria, con la quale il potere di gestione della società è stato attribuito ad entrambi i convenuti, risulta che L.R. aveva

firmato la domanda di finanziamento in seguito alla quale nessuno dei due soci amministratori ha presentato a Finpiemonte alcuna rendicontazione riguardante l'effettiva destinazione delle risorse pubbliche ricevute.

Per altro verso, entrambi i soci amministratori, in prima persona, hanno ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento per la revoca del finanziamento pubblico e del conseguente provvedimento, adottato senza che venisse prodotta alcuna controdeduzione.

3.3. È, pertanto, evidente il nesso di causalità tra la condotta antigiuridica dei convenuti che, una volta ottenuto il finanziamento pubblico, hanno omesso di rendicontarne l'utilizzo in palese contrasto con le disposizioni che regolavano le modalità di impiego delle risorse finanziarie ricevute per la realizzazione del progetto imprenditoriale indicato nella medesima domanda.

Circostanza per la quale Finpiemonte ha disposto la revoca totale del finanziamento per palese violazione di quanto previsto dal punto 10 del bando in termini di revoca del beneficio.

Omettendo di rendicontare l'utilizzo del finanziamento ricevuto, i convenuti hanno sostanzialmente precluso a Finpiemonte la possibilità di effettuare i conseguenti controlli sull'effettivo impiego delle risorse finanziarie per la realizzazione di quanto indicato nella domanda della società. Inadempimento che, peraltro, si è protratto nel tempo fino all'adozione del provvedimento di revoca totale del finanziamento, adottato da Finpiemonte con provvedimento del 22 dicembre 2017.

3.4. Tale condotta integra una chiara ipotesi di danno erariale per la indebita fruizione del finanziamento erogato con fondi regionali per cui non è stato rendicontato l'effettivo impiego per la realizzazione di quanto indicato nella domanda di finanziamento.

Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza contabile ritiene che la mancata puntuale rendicontazione della spesa effettuata con risorse pubbliche comprova la dannosità della condotta dell'agente in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa a tutela dell'effettività delle prestazioni commissionate e remunerate (cfr., la consolidata giurisprudenza della Corte conti, Sez. reg. Piemonte, *ex multis*, sent. n. 48/2024; Corte conti, sez. III app., n. 152/2020).

La giustificazione causale della singola spesa, intesa come indicazione puntuale e coeva della sua destinazione, si configura, in buona sostanza, quale vera e propria condizione necessaria per la liceità della relativa percezione e/o utilizzo.

3.5. A tale inadempimento si è poi affiancata la mancata restituzione del finanziamento per effetto del provvedimento di revoca per la quota parte non ancora restituita dalla società dopo l'interruzione del pagamento delle rate dovute per la restituzione del finanziamento secondo il piano di ammortamento in precedenza indicato.

Le condotte evidenziate, pertanto, integrano una chiara ipotesi di danno erariale per la indebita fruizione del finanziamento erogato con fondi regionali.

Nel caso di specie, lo "*sviamento*" delle risorse pubbliche può ben concretizzarsi nell'indebita fruizione (e nella successiva mancata restituzione), atteso che la ***omissis*** S.n.c. è stata, pacificamente, destinataria del finanziamento in esame, poi revocato da Finpiemonte per le condivisibili ragioni espresse nel relativo provvedimento (e prodromico atto di avvio del procedimento), fatte proprie da questa Procura nel presente atto.

Per l'effetto, non vi è dubbio sulla legittimazione passiva in sede erariale degli odierni convenuti.

4. In ordine alla quantificazione del danno, lo stesso è pari all'importo del finanziamento non ancora restituito per un importo complessivo di euro 9.884,69.

Nello specifico, tale somma corrisponde al debito residuo del finanziamento erogato con fondi regionali e non ancora restituito per la cui determinazione si è tenuto conto dell'esito delle diverse azioni esecutive riepilogate in narrativa, in esito alle quali è stata ottenuta una parziale restituzione anche dopo il provvedimento di revoca con il quale era stato indicato l'importo di euro 15.388,13.

Detta quantificazione è stata operata tenendo conto di quanto comunicato da

Finpiemonte con la relazione allegata alla nota del 31 marzo 2023 per la quale, allo stato degli atti, non risultano variazioni.

5. Infine, dalle risultanze istruttorie in atti, si evince come, sotto il profilo dell'elemento psicologico, i convenuti siano stati artefici di condotte antigiuridiche obiettivamente connotate da volontà decettiva e, per l'effetto, contraddistinte da dolo.

Si ritiene, infatti, che le descritte condotte scaturiscano da una intenzionale violazione degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa regionale regolanti l'erogazione del finanziamento.

In argomento si richiama l'orientamento della Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte secondo cui "*la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti non soltanto una condotta connotata da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, trattandosi di risorse pubbliche a finalità predeterminate e vincolate, ma anche un comportamento coerente e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione e di rendicontazione. Tanto, anche in relazione alla stretta connessione tra il ruolo di amministratore ed il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso (cfr. questa Sezione, n.227/2022 e n.56/2023)"* (sentenza n. 61 del 2023).

Sul punto di certo rileva anche il silenzio e l'inerzia serbati dai convenuti di fronte alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca per cui trova conferma la connotazione in termini di intenzionalità della condotta oggetto di contestazione, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale, nei termini

elaborati dalla richiamata Sezione giurisdizionale con la citata sentenza n. 61 del 2023 (conforme la n. 56 del 2023) che, per una fattispecie analoga, ha ricondotto una simile condotta *"a un inadempimento volontario ovvero cosciente dell'obbligazione contrattuale, segnatamente di quella di rendicontazione, non soltanto sotto il profilo meramente formale, ma in quanto presupposto indispensabile - secondo i principi generali contabili di trasparenza e verificabilità dettati dalla l. n.196/2009 (Allegato 1 "Principi contabili generali") in materia di finanza pubblica – per consentire il controllo dell'effettivo impiego delle risorse assegnate per il conseguimento della pubblica finalità (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. I, n.143/2007 e n.358/2007). Tanto, peraltro, senza che sia necessario accertare, in capo ai responsabili, il requisito della piena consapevolezza del danno e delle conseguenze pregiudizievoli per l'Erario (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, 29/5/2015 n.128)".*

5.1. La connotazione dolosa della condotta degli odierni convenuti comporta, dunque, la sussistenza, ai sensi dell'art. 1, comma 1 *quinquies*, di un vincolo di solidarietà fra gli stessi per l'integrale refusione del danno alle finanze pubbliche quantificato secondo le indicazioni esposte nel precedente punto IV.

5.2. In argomento giova evidenziare la consapevolezza dei convenuti, manifestata peraltro con la sottoscrizione della domanda e del conseguente contratto di finanziamento, di dover rendicontare le modalità di impiego del finanziamento pubblico ricevuto a pena di revoca dello stesso; adempimento al quale non è stato mai dato corso, omettendo l'invio di qualsiasi comunicazione a Finpiemonte.

6. In conclusione, risulta accertata l'antigiuridicità della condotta causativa del

danno contestato per l'importo complessivo di euro 9.884,69.

7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario dello Stato.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, condanna i Signori L.R. e L.P., in proprio e nella qualità di soci amministratori *pro tempore* della ***omissis*** DI ***omissis*** S.n.c. (ora cessata e cancellata dal Registro delle imprese), al pagamento, in favore di FINPIEMONTE S.p.A., di complessivi euro 9.884,69 (novemilaottocentoottantaquattro/69), somma comprensiva di rivalutazione, oltre interessi legali dai singoli pagamenti dei contributi percepiti al saldo.

Condanna i medesimi convenuti, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, liquidate in euro 659,09 (seicentocinquantanove/09).

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:

Marco PIERONI	Presidente Estensore
Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Cristiano BALDI	Consigliere

Il Presidente Estensore

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 25/03/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 25/03/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente